ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/12/CE E 2002/13/CE

Art. 18

Istruzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo l'ISVAP emana istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo delle disposizioni dettate dal presente decreto. Nell'ambito delle istruzioni di cui al comma 1 l'ISVAP stabilisce le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile nel rispetto di quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Versione in vigore dal 30 novembre 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE
Estremi	Decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307
Capo	III — Abrogazioni e disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-307-2003/art-18-istruzioni-dell-istituto-per-la-vigilanza-sulle-assicurazioni-private/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it